



**DECRETO DEL PRESIDENTE
N. 74 DEL 08/06/2026**

OGGETTO

RINNOVO NOMINA A GUARDIA GIURATA VOLONTARIA DEL SIG. BONIONI LUCIANO
IN MATERIA DI VIGILANZA VENATORIA E ITTICA

IL PRESIDENTE

Premesso che:

- il D.Lgs. n. 112/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”, art. 163, comma 3, ha trasferito alle Province le seguenti funzioni e compiti amministrativi:
 - a) il riconoscimento della nomina a guardia giurata degli agenti venatori dipendenti dagli enti delegati dalle regioni e delle guardie volontarie delle associazioni venatorie e protezionistiche nazionali riconosciute, di cui all'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;
 - b) il riconoscimento della nomina di agenti giurati addetti alla sorveglianza sulla pesca nelle acque interne e marittime, di cui all'articolo 31 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 “Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca”, e all'articolo 22 della legge 14 luglio 1965, n. 963, “Disciplina della pesca marittima”;
- l'art. 40 della L.R. n. 13/2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni”, ha confermato l'assegnazione alle Province dei compiti di vigilanza in materia di “protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria” e in materia di “tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne e marittime”;
- la L.R. n. 8/1994 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria” e ss.mm.ii., art. 58 (*Vigilanza venatoria d'istituto e volontaria*) e 59 (*Coordinamento dei Servizi di vigilanza*) come modificati da ultimo dalla L.R. n. 1/2016, assegna alle Province lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo per la protezione della fauna selvatica, la repressione della caccia e della pesca di frodo e l'attuazione del piano faunistico-venatorio regionale, le attività di formazione del personale di istituto e volontario ed il coordinamento dell'attività di vigilanza faunistico-venatoria e ittica. Le Province in particolare possono avvalersi delle guardie giurate volontarie venatorie nominate ai sensi dell'art. 27 della L. n. 157/1992 e con le procedure indicate dalla legge e direttive regionali;
- la L.R. n. 11/2012 “Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne”, art. 23 (*Vigilanza ittica*), assegna alle Province lo svolgimento delle funzioni di vigilanza ittica avvalendosi anche delle guardie volontarie ittiche di cui all'art. 31 del R.D. 1604/1931 di cui sopra;

Visti:

- l'art. 27 comma 1 lett. b) della Legge n. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", che affida la vigilanza *“alle guardie volontarie delle associazioni venatorie riconosciute ai sensi dell'articolo 34 della presente legge, delle associazioni agricole rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con*

regio decreto 18 giugno 1931, n. 773”;

- l’art. 138 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto n. 773/1931, che fissa i requisiti delle guardie particolari, e gli artt. 249 e seguenti del regolamento di esecuzione del TULPS, approvato con Regio Decreto n. 635/1940;
- l’art. 31 del Regio Decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 “Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n° 1232/2000, modificata dalla DGR n° 2197/2022, con la quale la Regione Emilia-Romagna ha emanato direttive vincolanti alle Province in materia di vigilanza venatoria ed ittica, relative agli adempimenti di cui alla L.R. n. 8/1994 e ss.mm.ii., art. 58 comma 4 e comma 1;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 980 del 30/06/2008, relativa alla disciplina del coordinamento delle guardie volontarie di cui all’art. 27 della L. 157/92, in attuazione degli artt. 58 e 59 della L.R. n. 8/1994 e ss.mm.ii.;

Vista l’istanza del Dr. Arch. Giuliano Cervi, Presidente della associazione Pro Natura Sezione di Reggio Emilia, acquisita in data 27/01/2026 al prot. n. 2182/1/2026, per la richiesta di rinnovo del decreto di riconoscimento della nomina a Guardia Giurata Volontaria del proprio iscritto Sig. Bonioni Luciano in materia di Vigilanza Venatoria e Ittica;

Atteso che ai sensi delle direttive regionali il provvedimento di nomina a Guardia Giurata Volontaria (di seguito anche GGV) ha validità biennale ed è rilasciato a seguito di istruttoria tendente ad accertare l’esistenza dei requisiti soggettivi dei richiedenti e le concrete necessità di personale di vigilanza volontario;

Verificato che:

- l’associazione Pro Natura, C.F. 91023010357, con sede a Reggio Emilia, a cui aderisce il Sig. Bonioni Luciano è iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii. (c.d. Codice del Terzo Settore) e dell’art. 31 comma 7 del D.M. n. 106/2020 nella sezione “organizzazione di volontariato”, avendo tra i suoi scopi la salvaguardia naturalistica, la promozione della conoscenza e del monitoraggio del territorio;
- la medesima associazione è stata individuata con Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 17 del 24.01.2018, quale Associazione di protezione ambientale ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della Legge n. 349/1986 “Istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale”;

Dato atto che l’associazione di cui sopra ha altresì sottoscritto la convenzione 2026-2028 per la vigilanza in materia di pesca e tutela della fauna ittica tra la Provincia e le associazioni piscatorie operanti sul territorio provinciale con personale volontario, approvato con Decreto del Presidente n. 67 del 29/05/2026;

Visto altresì che il Sig. Bonioni Luciano, come generalizzato in atti e per il quale l’Associazione di cui sopra ha presentato l’istanza, risulta in possesso di:

- Certificato di Idoneità Tecnica allo svolgimento delle mansioni per la nomina a

- Guardia Volontaria Venatoria Prot. n. 11559/10137 rilasciato in data 10/03/1986 dalla Provincia di Reggio Emilia;
- Certificato di Idoneità Tecnica allo svolgimento delle mansioni per la nomina a Guardia Volontaria Ittica Prot. n. 11559/10137 rilasciato in data 10/03/1986 dalla Provincia di Reggio Emilia;
 - attestazione di avvenuto Giuramento, prestato ai sensi di legge in data 28/02/1983;

Preso atto che:

- la Questura di Reggio Emilia cat. 16B/2026 - Div. P.A.S., con nota acquisita al Prot. n. 5558/1/2026, ha espresso parere favorevole al rinnovo del riconoscimento della nomina del Sig. Bonioni Luciano a Guardia Giurata Volontaria ai sensi dell'art. 138 del T.U.L.P.S.;
- il Responsabile del Servizio di Polizia Locale Provinciale, proponendo il presente provvedimento in qualità di Responsabile del Procedimento, esprime parere favorevole al rinnovo del decreto di nomina a Guardia Giurata Volontaria Venatoria e Ittica in relazione alle risultanze istruttorie e per le necessità di personale volontario a supporto delle attività di vigilanza di competenza provinciale;

Atteso che è in corso un'interlocuzione con la Regione Emilia-Romagna volta ad approfondire e chiarire alcuni aspetti di allineamento normativo delle direttive di cui alla DGR n. 980/2008, ai fini della predisposizione del Regolamento di cui ai punti 2 e 12 delle direttive medesime;

Ritenuto necessario provvedere al rinnovo del riconoscimento della nomina in oggetto, ai sensi dell'art. 163, comma 3 del D.lgs. n. 112/1998, al fine di garantire il necessario supporto al Servizio di Polizia Provinciale per le esigenze e le azioni connesse alle funzioni di vigilanza faunistica-venatoria di competenza dell'Ente, nelle more della conclusione dell'interlocuzione con la Regione;

Dato atto che:

- la validità della presente nomina è subordinata all'attivazione, da parte dell'Associazione di appartenenza della Guardia Volontaria, di idonea copertura assicurativa relativa alle attività programmate e regolarmente svolte e pertanto non possono essere espletati servizi senza copertura assicurativa contro le malattie e gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi;
- le Guardie Volontarie svolgono la loro attività nell'ambito del territorio provinciale a titolo gratuito e per il tramite delle relative associazioni, senza che ciò dia luogo a costituzione di rapporto di lavoro o faccia sorgere diritti di qualsiasi natura;
- l'attività di vigilanza volontaria è svolta a supporto ed in sinergia con quella istituzionale svolta dalla Provincia, attraverso il coordinamento disciplinato ai sensi delle Direttive regionali di cui alla D.G.R. n. 980/2008 sopra richiamata;

Atteso che il presente atto non comporta la necessità di effettuare impegni di spesa;

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio in ordine alla regolarità tecnica del presente atto;

DECRETA

1. di rinnovare la nomina a Guardia Giurata Volontaria ai sensi dell'art. 163, comma 3 del Dlgs. n. 112/1998 al Sig. **Bonioni Luciano**, come generalizzato in atti, con competenza in materia VENATORIA e ITTICA;

2. di dare atto che:

- il rilascio di cui al precedente punto 1) ha durata limitata ad anni due dalla data di pubblicazione del presente decreto;
- la validità della presente nomina è subordinata all'attivazione, da parte dell'Associazione di appartenenza della Guardia, di idonea copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi relativa alle attività programmate e regolarmente svolte;

3. di dare inoltre atto che:

- la predetta Guardia svolge il servizio di vigilanza Volontaria esclusivamente a titolo gratuito e sempre per tramite dell'associazione di appartenenza, nell'ambito del coordinamento provinciale disciplinato ai sensi delle Direttive regionali di cui alla D.G.R. n. 980/2008 sopra richiamata, in attuazione degli artt. 58 e 59 della L.R. n. 8/1994 e ss.mm.ii.;
- Il coordinamento generale dell'attività di vigilanza delle Guardie Volontarie è svolto dalla Provincia di Reggio Emilia tramite il Responsabile del Servizio di Polizia Provinciale;
- la Guardia, durante l'espletamento dell'attività di vigilanza Volontaria, è tenuta al rispetto delle vigenti disposizioni di legge, delle Modalità di Servizio approvate dalla locale Questura e delle seguenti disposizioni:

La Guardia, nell'ambito del Servizio di vigilanza, è tenuta:

- a partecipare ai servizi di vigilanza programmati dall'associazione e comunicati preventivamente dalla stessa al Responsabile del Servizio di Polizia Provinciale, nell'ambito del piano provinciale annuale delle attività;
- a svolgere i servizi di vigilanza in pattuglia composta di norma da due guardie giurate volontarie;
- ad indossare la divisa approvata ai sensi dell'art. 254 del RD 635/1940 o, qualora non ne sia dotata, di vestiario che non generi confusione alcuna con i segni e le caratteristiche distintive della struttura di Polizia Provinciale o delle Forze di Polizia;
- ad essere riconoscibile tramite un evidente contrassegno di identificazione rimovibile, sul quale sia riportata la dicitura "Coordinamento Vigilanza Volontaria – Prov. di Reggio Emilia" ed ad esibire, ogni qualvolta sia tenuta a qualificarsi, la "tessera di riconoscimento";
- a rispettare il divieto di esercitare l'attività venatoria;

- a rispettare il divieto di essere armata, anche se regolarmente autorizzata al porto d'armi;
- ad operare con correttezza, diligenza, prudenza e perizia, collaborando con le altre Guardie in modo da assicurare il migliore svolgimento dei servizi e mantenendo sempre un comportamento irreprensibile con le persone con cui viene in contatto;
- a collaborare con la Polizia Provinciale e con le altre Polizie Locali e dello Stato;
- ad effettuare le eventuali contestazioni delle violazioni amministrative nelle materie di competenza, compilando gli atti conformi alla legislazione vigente in modo chiaro e completo, se possibile sul luogo, nell'immediatezza del fatto e rilasciandone copia all'interessato previa firma apposta dallo stesso, ed a trasmettere tempestivamente l'apposita copia al Servizio di Polizia Provinciale;
- a compilare con cura, completezza ed esattezza tutti gli atti e i moduli di servizio, assicurandone la corretta conservazione ed inoltrandoli, nei termini stabiliti;
- in caso di accertamento di violazioni di tipo penale resta fermo l'obbligo di riferirne immediatamente, tramite rapporto scritto, all'Autorità Giudiziaria competente o alla PG disponibile, dandone informazione al più presto al Responsabile della Polizia Provinciale;

La Guardia, inoltre, è sempre tenuta:

- a rispettare il divieto di indossare capi di abbigliamento o segni distintivi che possano qualificarla come tale, nonché di effettuare qualsivoglia intervento ad eccezione della segnalazione di eventuali illeciti alla competente autorità, al di fuori dei servizi di vigilanza programmati;
- a mantenere il segreto d'ufficio, rispettare la normativa sulla protezione dei dati personali e, in generale, la riservatezza dei terzi;
- a non esternare in pubblico apprezzamenti e rilievi sull'operato di soggetti e autorità che esercitano funzioni in materia venatoria.

Il presente decreto è esecutivo alla sua sottoscrizione.

Allegati:

- parere di regolarità tecnica;
- nulla osta Questura (riservato).

Reggio Emilia, lì 08/06/2026

IL PRESIDENTE
F.to ZANNI GIORGIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma

Servizio/Ufficio: U.O. Vigilanza
Proposta N° 2026/1955

Oggetto: RINNOVO NOMINA A GUARDIA GIURATA VOLONTARIA DEL SIG. BONIONI
LUCIANO IN MATERIA DI VIGILANZA VENATORIA E ITTICA

PARERE AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000,
N°267.

Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE

Li, 04/06/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INTERESSATO

F.to BUSSEI VALERIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 74 DEL 08/06/2026

RINNOVO NOMINA A GUARDIA GIURATA VOLONTARIA DEL SIG.
BONIONI LUCIANO IN MATERIA DI VIGILANZA VENATORIA E ITTICA

Si certifica che copia del presente decreto è pubblicata all'Albo pretorio, per 15 giorni consecutivi

Reggio Emilia, lì 10/06/2026

IL SEGRETARIO

F.to GARUTI ANNA LISA

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.